

Cl.: 1.1.02

DELIBERAZIONE n. 288

del 29/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. E L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE VALIDO DAL 31/12/2024

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo" ha disposto la costituzione delle nuove Agenzie in luogo delle ex ASL;
- con DGR n. X/4470 del 10/12/2015 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con effetto dall'01/01/2016, in attuazione della L.R. n. 23/2015;
- con Delibera ATS n. 466 del 25/10/2024 si è preso atto della D.G.R. n. XII/3229 del 21/10/2024 di approvazione da parte di Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024;

Richiamato il decreto n. 721 del 30/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", con il quale è stato approvato il regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

Precisato che il d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", prevede all'art. 45 una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche in sostituzione della precedente di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare ai commi 1, 2, 3 e 4, che testualmente recitano:
"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale;
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio;"

- l'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 13/2023, convertito in legge con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41 che prevede l'erogazione degli incentivi funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale relativamente ai progetti finanziati da fondi a valere sul PNRR /PNC per gli anni 2023-2026;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche, al fine di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo dei lavori, servizi e forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base dei procedimenti di affidamento, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Richiamate:

- le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia con dGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato 1 e con dGR n. XII/1827 del 31/01/2024 per la definizione dei regolamenti relativi alla costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche, nelle parti applicabili;
- il d.lgs. 209 del 31/12/2024 che modifica l'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 2, comma 1 lett. a) del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 c.d. Infrastrutture, convertito nella L.18 luglio 2025, n. 105;
- le "Linee guida Incentivi per funzioni tecniche", redatte dal gruppo di lavoro costituito dalla DG Welfare e trasmesse con nota prot. G1.2025.0049142 del 12/12/2025, valevoli dall'anno 2025;
- la deliberazione ATS n. 282 del 29/04/2026 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche valido fino al 30/12/2024";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 il principio del risultato costituisce criterio prioritario nella gestione della complessa materia dei contratti pubblici, dunque in tutte le sue numerose sfaccettature e, fra queste, l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche;
- a tal fine è stata predisposta una bozza di "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.e l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, valido dal 31/12/2024", che è stata inviata alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale in data 16/04/2026;
- in data 23/04/2026, a seguito di confronto, le OO.SS. e RSU COMPARTO e OO.SS. DIRIGENZA hanno espresso parere favorevole;
- con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che "ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo";
- ANAC, nel parere consultivo n. 44 del 19/04/2024 conferma quanto indicato nella deliberazione n. 16/2021 della Corte dei Conti;

- l'accantonamento per l'anno 2025 è stato effettuato, come da registrazioni contabili del bilancio d'esercizio;

Stabilito di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

Acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) proponente il presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della l.r. n. 33/2009 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, valido dal 31/12/2024”* (composto da n. 25 pagine e n. 24 articoli), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di pubblicare il regolamento sul sito internet di ATS della Val Padana, nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990;
4. di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Il Direttore Generale
Firmato digitalmente
Stefano Manfredi

Il Direttore Amministrativo
Firmato digitalmente
Gianluca Bracchi

Il Direttore Sanitario
Firmato digitalmente
Piero Superbi

Il Direttore Sociosanitario
Firmato digitalmente
Ilaria Marzi



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 45
DEL D. LGS. N. 36/2023 e ss.mm.ii. E L'EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE VALIDO
DAL 31.12.2024**



INDICE

PREMESSA.....	3
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI	4
Art. 1 – Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Definizioni e Acronimi.....	4
Art. 3 – Ambito di applicazione	5
Art. 4 – Fondo incentivante.....	5
Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante	6
Art. 6 – Definizione dell’incentivo	6
Art. 7 - Soggetti beneficiari dell’incentivo	7
Art. 8 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche	7
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI.....	8
Art. 9 – Accantonamento nel fondo incentivante	8
Art. 10 – Funzioni incentivate	10
Art. 11 – Individuazione dei soggetti coinvolti	10
Art. 12 – Determinazione dell’incentivo	11
Art. 13 – Accertamento preventivo all’erogazione delle somme.....	14
Art. 14 – Liquidazione dell’incentivo	15
Art. 15 – Allocazione in bilancio dell’incentivo.....	16
PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	17
Art. 16 – Accantonamento nel fondo incentivante	17
Art. 17 – Funzioni incentivate	19
Art. 18 – Individuazione dei soggetti coinvolti	19
Art. 19 – Determinazione ripartizione del fondo	19
Art. 20 – Accertamento preventivo all’erogazione delle somme.....	22
Art. 21 – Liquidazione dell’incentivo	23
Art. 22 – Allocazione in bilancio dell’incentivo.....	24
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 23 - Norme finali, transitorie e di rinvio	24
Art. 24 – Entrata in vigore	25



PREMESSA

Il presente Regolamento definisce, a far data dal 31.12.2024, le modalità attuative per questa ATS dell'art. 45, relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*" e ss.mm.ii., di seguito denominato "*codice*", relativo alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto.

Nella predisposizione del presente regolamento si è tenuto conto delle stratificazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore, della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020*" di RL, di seguito denominata "*regole di sistema*", con particolare riferimento al sub allegato n. 1 avente ad oggetto "*Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche*", per quanto applicabile e delle "*Linee guida Incentivi per funzioni tecniche*", redatte dal gruppo di lavoro costituito dalla DG Welfare e trasmesse con nota prot. G1.2025.0049142 del 12/12/2025.

L'art. 45 del codice chiarisce che "*Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti*".

Tale impostazione riprende l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, espresso con deliberazione n. 6/2018.

In ultimo si ricorda che:

- con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che "*ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo*";
- ANAC, nel parere consultivo n. 44 del 19.04.2024 conferma quanto indicato nella deliberazione n. 16/2021 della Corte dei Conti.

Il presente regolamento, pertanto, disciplina l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per i soli appalti banditi dal 31.12.2024, rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, nonché tenuto conto delle indicazioni e linee guida regionali¹, disciplina:
 - a) la costituzione del fondo di cui all'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'ottanta per cento (80%) del fondo di cui alla lett. a) a favore del personale dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana che, sulla base di apposito atto di individuazione, abbia svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'incentivo;
 - c) l'impiego della quota del venti per cento (20%) del fondo di cui alla lett. a), eventualmente incrementata come da previsione ex art. 4 comma 3 del presente Regolamento, per il finanziamento delle iniziative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. L'attribuzione degli incentivi al personale avente diritto è finalizzata al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte, e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture, valorizzando in tal modo le professionalità interne all'Agenzia.

Art. 2 – Definizioni e Acronimi

1. Nel presente Regolamento s'intende per:
 - a) **"Codice"**, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b) **"Regolamento"** il Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche;
 - c) **"Agenzia"** o **"ATS"**, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana;
 - d) **"Lavori, servizi e forniture"**, i contratti pubblici disciplinati dal Codice ed ivi classificati a seconda del rispettivo oggetto;
 - e) **"Fondo"** o **"Fondo incentivante"**, il fondo di cui all'art. 45, commi 2 del Codice e all'art. 1, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
 - f) **"Incentivo"**, la remunerazione spettante, a valere sull'accantonamento nel fondo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, ai soggetti che ne hanno diritto, ai sensi del presente Regolamento, in ragione di specifico atto d'individuazione e dell'effettivo svolgimento di attività e funzioni preordinate all'acquisizione di un lavoro, servizio o bene di interesse per l'Agenzia;
 - g) **"RUP"**, il Responsabile Unico del Progetto;
 - h) **"DL"**, il Direttore dei Lavori;
 - i) **"DEC"**, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

¹ Il riferimento è alla DGR XI/2672 del 16.12.2019- Sub Allegato 1), alla DGR XII/1827 del 31/01/2024 e alle Linee guida incentivi per le funzioni tecniche Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025



- j) **“Procedura di affidamento”**, procedura finalizzata all’aggiudicazione e/o all’affidamento di lavori, servizi o forniture;
- k) **“Dirigente competente”**, il dirigente dell’articolazione aziendale competente che propone l’accantonamento del fondo e l’erogazione dell’incentivo;
- l) **“PAD”**, Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;
- m) **“FONGES”**, piattaforma regionale per la gestione e calcolo del fondo incentivante riguardante procedure di affidamento di beni e servizi.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività e alle funzioni inerenti o connesse alla programmazione, affidamento, esecuzione, verifica e collaudo di lavori, servizi e forniture per i quali il relativo bando, avviso o lettera di invito sia rispettivamente pubblicato, trasmesso o adottato in data coincidente o successiva al 31 dicembre 2024.
2. Nell’applicazione del presente Regolamento si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) le disposizioni comuni, finali e quelle contenute nella **Seconda Parte** del Regolamento disciplinano la costituzione del fondo, la ripartizione, corresponsione e liquidazione dell’incentivo con riferimento alla programmazione, affidamento, esecuzione e verifica o collaudo di **opere e lavori pubblici**;
 - b) le disposizioni comuni, finali e quelle contenute nella **Terza Parte** del Regolamento disciplinano la costituzione del fondo, la ripartizione, corresponsione e liquidazione dell’incentivo con riferimento alla programmazione, affidamento, esecuzione e verifica di **forniture e servizi**.

Art. 4 – Fondo incentivante

1. Il Fondo, costituito in conformità a quanto stabilito dall’art. 45, comma 2, del Codice e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali sopracitate, è destinato:
 - a) nella misura del **80 per cento** alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
 - b) nella misura del **20 per cento** al finanziamento di attività di formazione del personale e all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
2. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma precedente punto b), è incrementato delle seguenti quote:
 - quota eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale;
 - quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte ovvero prive dell’attestazione del dirigente;
 - quota corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dipendente, affidate a personale esterno all’Amministrazione.
3. I limiti percentuali di cui al comma 1 si applicano alle somme accantonate, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi.
4. Ai sensi dell’art. 45, comma 5, primo periodo del Codice, gli appalti finanziati con fondi europei o con altri finanziamenti a destinazione vincolata danno luogo ad accantonamento nel fondo limitatamente alla sola



quota dell'80% destinata al personale con mansioni di natura tecnico-amministrativa e che abbia maturato il diritto all'erogazione dell'incentivo.

Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento del fondo è effettuato nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e secondo le modalità e nei limiti disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'accantonamento è previsto a copertura degli incentivi economici, al lordo degli oneri sia previdenziali che assistenziali, ma non include l'IRAP che resta a carico del bilancio dell'Ente.
3. L'accantonamento è disposto nella deliberazione di indizione delle procedure di affidamento ovvero, in caso di adesioni a gare aggregate e/o a convenzioni centralizzate/accordi quadro delle Centrali di Committenza ARIA S.p.A. e Consip S.p.A., nell'ambito del provvedimento di presa d'atto.
4. È ammesso, ove necessario, l'aggiornamento dell'accantonamento di cui al punto precedente, in caso di recepimento di successiva normativa/linee guida nazionali e/o regionali.

Art. 6 – Definizione dell'incentivo

1. L'incentivo spettante ai sensi del presente Regolamento viene determinato nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e nei limiti e modalità disciplinate dalle pertinenti disposizioni contenute nella Parte II e Parte III del presente regolamento.
2. Il personale può svolgere funzioni tecniche incentivabili su più procedure di gara e contratti.
3. Ove il dipendente svolga più funzioni, autonomamente incentivabili nell'ambito dello stesso appalto o relativamente ad appalti differenti, l'incentivo è calcolato sommando le quote corrispondenti alle singole funzioni.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo² percepito dalla medesima unità di personale.

L'incentivo eccedente rispetto ai limiti di cui primo periodo, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento.

Incrementa altresì le risorse di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento, la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale dell'appalto (BIM e strumenti di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture) il limite relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente è aumentato del 15 per cento.

² Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.



5. L'Agenzia, per il tramite della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, acquisisce, in relazione ai propri dipendenti, informazioni riferite ad incarichi conferiti da altre Amministrazioni e, parimenti, fornisce alle Amministrazioni informazioni riferite ad eventuali incarichi svolti dal loro personale, per conto di ATS.
6. Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti per ogni annualità di effettiva esecuzione dell'incarico, con riferimento al limite del comma 4, secondo il principio di competenza. Gli incentivi annui dovuti eccedenti il limite di cui al precedente comma 4, non sono corrisposti dall'Amministrazione, neppure negli anni successivi a quello considerato, e vanno ad incrementare il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) del Regolamento.

Art. 7 - Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. Sono beneficiari della corresponsione dell'incentivo tecnico:
 - a) i dipendenti dell'Agenzia, e il personale in posizione di comando o distacco in entrata che svolga concretamente le attività previste dall'Allegato I.10 del Codice;
 - b) il personale dipendente di altre Amministrazioni che assume incarichi conferiti dall'Agenzia, ove non siano presenti nell'organico della unità organizzativa competente le professionalità tecniche, giuridiche ed amministrative necessarie, né vi sia la possibilità di acquisirle presso altre unità organizzative. L'incarico è affidato con apposito accordo tra le Amministrazioni, ottenuta l'approvazione della Direzione Strategica, su proposta del Dirigente della struttura competente. La liquidazione dell'incentivo avviene secondo le modalità stabilite negli accordi tra le parti, nel rispetto dei regolamenti delle Stazioni Appaltanti coinvolte.

Art. 8 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche

1. A beneficio degli uffici competenti all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Agenzia, mediante la quota del fondo accantonato così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. c) ed eventualmente incrementata come previsto dal comma 2 dell' art. 4 del presente Regolamento, acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche allo scopo di incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. Una parte delle risorse di cui al comma 1 è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, ove consentito dalle vigenti normative.
3. Spetta al dirigente competente comunicare alle unità organizzative aziendali deputate, le esigenze e i fabbisogni della propria Struttura, in termini di formazione e acquisto di strumentazione come sopra descritti.



PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI

Art. 9 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto per tutti gli appalti di lavori, con la sola eccezione dei seguenti affidamenti e contratti:
 - a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - b) proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
 - c) procedure il cui valore a base di gara sia inferiore a € 40.000,00;
 - d) procedure di affidamento diretto (invito ad un unico operatore economico), per importi inferiori a € 100.000,00;
 - e) procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori possono essere forniti unicamente da un operatore;
2. gli affidamenti diretti di lavori di importo superiore a € 100.000,00 sono oggetto di incentivazione e in tal caso l'importo dell'incentivo è abbattuto del 50%.
3. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di lavori sono iscritte nel quadro economico di progetto. I valori oggetto di accantonamento:
 - a) vengono determinati applicando all'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle 1A e 2A per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;
 - b) vengono destinate nella misura dell'ottanta per cento alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento, incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili ai dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al precedente art. 8.

Tabella 1 A – Fasce d'importo dei Lavori

Tabella 1 A: Fasce d'importo dei Lavori	
Classi di importo	Percentuale
fino a euro 500.000	2,0%
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	1,2%



da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	1,2%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,8%
oltre 20.000.001	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	1,2%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,8%
oltre 20.000.001	0,6%

Tabella 2 A – Grado di complessità dei Lavori*

A seconda del grado di complessità dell'opera o lavoro, verranno applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

TIPOLOGIA INTERVENTO	GRADO DI COMPLESSITA'	COEFFICIENTE
A) Opere e lavori con grado di complessità $\geq 1,00$ della tavola Z-1	$\geq 1,00$	1,00
B) Opere e lavori con grado di complessità $< 1,00$ della tavola Z-1	$< 1,00$	= al grado di complessità

*Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al DM 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

- Le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice e, tra queste, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, nonché gli interventi supplementari il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, potranno generare incentivi solo se ricompresi nell'importo delle spese tecniche previsto nel quadro economico originario dell'opera e con riferimento alla quota di attività tecnica effettivamente aggiuntiva e strettamente connessa alla variante approvata. L'incentivo per la quota parte di attività effettivamente aggiuntiva potrà essere riconosciuto solo se coperto da corrispondente accantonamento economico ai sensi dell'art. 45, comma 1. Qualora la variante sia di modesta entità e non comporti incremento di spesa tecnica, rientra nel fondo originario dell'intervento.



Art. 10 – Funzioni incentivate

L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, liquidazione fatture e verifiche contabili)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, emissione degli ordini);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce consulenza o svolge parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.l. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, relativamente ai progetti PNRR l'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, come vigente dal 31/12/2024, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16 del D.Lgs 209/2024, danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni ed attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati a partire dal 31.12.2024.

Art. 11 – Individuazione dei soggetti coinvolti

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni indicate al precedente art. 10 vengono individuati dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del progetto, con specifico atto/nota predisposto in avvio della procedura.
2. L'atto/nota di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione dell'appalto). Nell'adozione dell'atto il dirigente competente tiene conto:
 - a) della necessità di integrazione di diverse competenze professionali;



- b) della competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;
 - c) delle opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto di eventuali vincoli giuridici posti agli appartenenti dei diversi ordini professionali.
3. L'atto/nota di individuazione deve riportare le funzioni o le attività da assegnare ai singoli dipendenti individuati, con le percentuali di attribuzione dell'incentivo sulla base dei criteri e delle tabelle successivamente riportati nel presente Regolamento.
 4. L'atto di individuazione può essere modificato nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento con riferimento ad attività e funzioni ancora da svolgere.

Art. 12 – Determinazione dell'incentivo

1. La determinazione dell'incentivo avviene a valere sugli importi a ciò destinati, tenendo conto degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. Il dirigente competente imputa detti importi alle singole fasi di **programmazione**, **progettazione**, **affidamento** ed **esecuzione** dei lavori secondo le percentuali indicate nella Tabella 3-A, quindi quantifica l'incentivo spettante ai singoli dipendenti applicando agli importi di cui sopra le percentuali indicate nella tabella 4-A con riferimento alle singole annualità ai fini degli adempimenti previsti all'art. 6.

Tabella 3-A - imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.5 del codice (20%)
Fase 1: programmazione	10 % del valore dell'accantonamento nel fondo	8%	2%
Fase 2: procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44%	11%
<i>(somme delle quote relative alle singole fasi – valori di riscontro)</i>		(80%)	(20%)



Tabella 4 A- percentuali di ripartizione dell'incentivo lavori

Fasi della procedura	Quota % erogabile al personale (80%), al netto c.4 art. 113	Funzione/ attività rientranti ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile
FASE 1 – programmazione	8%	Programmazione della spesa (RUP)	40%
		Collaborazione tecnica alle attività di programmazione	15%
		Collaborazione giuridico-amministrativa alle attività di programmazione	5%
		Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	40%
(somma delle quote percentuali relative alla fase 1 – valore di riscontro)			(100%)
FASE 2- procedura di affidamento	28%	Funzioni di Responsabile unico del Progetto sulla fase della progettazione (qualora venga individuato un responsabile di procedimento con competenza su questa fase, la percentuale indicata a margine viene ripartita)	15%
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%
		Redazione del progetto esecutivo	15%
		Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	5%
		Verifica del progetto ai fini della validazione	10%
		Attività di collaborazione tecnica alla progettazione	2%
		Attività di collaborazione giuridico-amministrativa alla progettazione	2%



		Funzioni di Responsabile unico del progetto sulla fase di affidamento (qualora venga individuato un responsabile di procedimento con competenza su questa fase, la percentuale indicata a margine viene ripartita	20%
		Attività di collaborazione tecnica alla procedura di affidamento	8%
		Attività di collaborazione giuridico-amministrativa alla procedura di affidamento	8%
<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 2– valore di riscontro)</i>			<i>(100%)</i>
FASE 3 – esecuzione	44%	Funzioni di responsabile unico del progetto (qualora venga individuato un responsabile di procedimento con competenza su questa fase, la percentuale indicata a margine viene ripartita in parti eguali tra questi e il	15%
		Direzione lavori	35%
		Funzioni di direzione operativa, di ispettore di cantiere e altre attività rientranti nell'ufficio di direzione	8%
		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10%
		Collaudo tecnico amministrativo o stesura del certificato di regolare esecuzione	13%
		Collaudo statico	8%
		Collaborazione tecnica alle attività di esecuzione	8%
		Collaborazione giuridico-amministrative alle attività di	3%
<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 3 – valore di riscontro)</i>			<i>(100%)</i>

3. Qualora le funzioni incentivate di cui sopra:

- a) siano in parte affidate a professionisti esterni, gli importi dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte da detti professionisti rimangono nella parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di iniziative e acquisizioni contemplate al precedente art. 8;
- b) siano svolte in avvicendamento da due o più dipendenti dell'Agenzia o di altre Stazioni Appaltanti, i corrispondenti importi dell'incentivo vengono riconosciuti in quota proporzionale a ciascuno dei soggetti che si sono avvicendati nel rispetto del principio della competenza.

Art. 13 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

1. L'erogazione dell'incentivo è subordinata al positivo accertamento delle attività svolte dal dipendente. L'accertamento avviene ad opera del dirigente competente, sentito il responsabile unico del progetto, sulla scorta dell'atto di individuazione di cui al precedente art. 12.
2. Ove emerga, a seguito dell'accertamento, che nell'esecuzione dei lavori si siano verificati ritardi o un incremento dei costi imputabili a negligenza o imperizia del dipendente, l'incentivo ad esso spettante è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'incremento dei costi. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5A.

Tabella 5 A – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei lavori

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

3. Ai fini della decurtazione non rilevano:

- a) quanto al termine di esecuzione di lavori, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
 - b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto.
4. Nei casi di cui al comma 2, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo



incentivante e incrementano la quota di cui agli artt. 1 comma 1 lett. c) e art. 4 comma 2, del presente Regolamento.

5. Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.
6. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione nel rispetto del principio della competenza.

Art. 14 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta per ciascun appalto, al termine delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Qualora gli importi da liquidare risultino di modesta entità, il dirigente competente può disporre la liquidazione unitaria, da effettuarsi a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto. La liquidazione alla conclusione di ogni singola fase interviene per le quote dell'incentivo corrispondenti alle fasi alle quali le attività incentivate rispettivamente si riferiscono.
2. Si provvede alla liquidazione dell'incentivo mediante deliberazione del Direttore Generale, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato dal dirigente competente sentito il responsabile unico del progetto.
3. Qualora il dirigente responsabile sia beneficiario dell'incentivo la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore del Dipartimento di afferenza.
4. Qualora il direttore del Dipartimento competente sia beneficiario dell'incentivo la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore Amministrativo.
5. La delibera e i relativi prospetti di dettaglio, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, relativi alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti, devono essere trasmessi dal dirigente competente alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ai fini della messa in pagamento negli stipendi.
6. Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente art. 6 la struttura complessa "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane":
 - a) verifica il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo comunicati dal RUP alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e, in caso di scostamento dal limite previsto, ne dà comunicazione scritta al direttore competente, al dipendente interessato e al Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
 - b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 45 del Codice ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 3;



- c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del Codice, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi.

Art. 15 – Allocazione in bilancio dell'incentivo

L'imputazione a bilancio degli accantonamenti nel fondo deve essere effettuata nel quadro economico dell'opera; di norma nell'atto di indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

L'IRAP verrà imputata nel bilancio dell'anno in cui gli incentivi verranno pagati.

**PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE****Art. 16 – Accantonamento nel fondo incentivante**

1. La costituzione nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto con riferimento:
 - a) alle procedure per le quali si è addivenuto alla stipula di un contratto;
 - b) agli acquisti effettuati con procedura comparativa, per importi superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa);
 - c) alle procedure di affidamento diretto il cui valore sia superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - d) ai rinnovi, se di valore superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), qualora esercitati, solo per la quota relativa alla fase di esecuzione;
 - e) alle gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila;
 - f) alle adesioni a gare aggregate e/o a convenzioni centralizzare/accordi quadro delle Centrali di Committenza ARIA S.p.A./Consip S.p.A., per i quali l'incentivo è da calcolarsi avendo a riferimento la sola fase svolta (programmazione e/o esecuzione);
 - g) procedure ex art 76 il cui valore a base di gara sia superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), per beni e servizi rientranti in categorie merceologiche diverse da quelle previste dal DPCM 11 luglio 2018;
 - h) alle proroghe contrattuali, incentivabili, solo per la quota di esecuzione, solo se previste negli atti di gara, incluse nel valore dell'appalto e correttamente rendicontate sulle PAD;
 - i) alle concessioni.
2. La costituzione del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento non è invece disposto nei seguenti casi:
 - a) procedura di valore inferiore o uguale a € 40.000,00 (IVA esclusa), qualsiasi sia la tipologia;
 - b) rinnovi, di valore inferiore o uguale a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - c) procedure di affidamento diretto il cui valore sia inferiore o uguale a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - d) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
3. Nell'ambito dei casi previsti dal precedente comma 1, si procede alla costituzione del fondo soltanto nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, in applicazione delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2. 2 nonché dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
4. L'accantonamento viene costituito come segue:
 - I. **per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia**, ai fini della costituzione del fondo si considera il valore complessivo della procedura, intendendo il fabbisogno dell'Azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende;
 - II. **per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila**: la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);
 - III. **per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata**: la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata, calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 spetta alla sola azienda capofila;



- IV. **per le gare ARIA/ CONSIP** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata dall'Agenzia, considerando il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia.
5. L'incentivo è determinato applicando le percentuali e i moltiplicatori di cui alle successive tabelle 1 B) – *grado di complessità delle procedure e 2 B) - Fasce d'importo dei Servizi e Forniture*, al valore o all'importo posto a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge.

Tabella 1 B – Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	Moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	0,7 (70%)
Farmaci e vaccini ³	0,3 (30%)
Gare aggregate con capofila ATS Val Padana Gare effettuate da altre ATS/ASST/IRCCS con ATS Val Padana mandante	1 (100%)
Gare autonome/a livello di singola azienda	0,5 (50%)

Tabella 2 B – Fasce d'importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a euro 500.000,00	1,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

³ Si rimanda alle disposizioni dettate da Regione Lombardia nell'ambito del documento "Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025-2026 – Ambito beni e servizi".

**Art. 17 – Funzioni incentivate**

L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività tecniche, come da Allegato I.10 del Codice:

- programmazione della spesa;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento, liquidazione fatture e verifiche contabili);
- predisposizione dei documenti di gara e adempimenti pre e post contrattuali;
- direzione dell'esecuzione del contratto;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano coloro che provvedono all'emissione degli ordini);
- collaudo tecnico-amministrativo;
- verifica di regolare esecuzione;
- verifica di conformità.

I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati, per ciascun appalto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni affidatigli;
- grado di complessità dell'attività.

Art. 18 – Individuazione dei soggetti coinvolti

1. Il RUP competente, sentiti Dirigenti responsabili delle Strutture coinvolte, individua il personale incaricato delle attività relative al processo di acquisto, con specifico atto/nota di individuazione.
2. Nell'attuazione dell'incarico, il RUP considera:
 - a) l'integrazione tra le molteplici competenze, in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) la competenza acquisita oltre che i risultati conseguiti dal personale, nell'espletamento di incarichi professionali analoghi;
 - c) l'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) i limiti e i vincoli previsti per i diversi ordini professionali dettati dalla vigente normativa.
3. L'atto/nota di individuazione riporta i nominativi, la qualifica, la struttura di appartenenza, le funzioni, le attività assegnate al personale individuato e le percentuali di attribuzione dell'incentivo, calcolate secondo quanto indicato nelle tabelle di seguito riportate (*Tabella 3B; Tabella 4B*).
4. È fatta salva la modificabilità dell'atto/nota di individuazione, qualora si renda necessario aggiornare le percentuali sopra richiamate, nonché procedere a sostituzione/individuazione di nuovi/ulteriori operatori coinvolti nel processo acquisitivo, purché l'aggiornamento sia adeguatamente motivato.

Art. 19 – Determinazione ripartizione del fondo

1. La determinazione dell'incentivo avviene sulla base degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.



2. La quantificazione dell'incentivo da riconoscersi per singola fase – Programmazione, Affidamento, Esecuzione – risulta dall'applicazione al fondo accantonato delle percentuali di seguito individuate (Tabella 3 B):

Tabella 3 B – Imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.5 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: fase programmazione	10% del valore dell'accantonamento nel Fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44%	11%

3. Il fondo costituito è registrato a bilancio secondo il principio di competenza, ossia registrando sul bilancio dell'anno di riferimento della procedura i valori relativi alle fasi 1 e 2 (rispettivamente, programmazione dei fabbisogni e procedura di affidamento) oltre alla quota parte della fase 3 di spettanza della medesima annualità (fase 3 - esecuzione). La restante parte della quota relativa alla fase tre sarà da imputarsi ai bilanci degli anni successivi, sempre secondo il predetto principio, tenuto conto dell'effettiva durata contrattuale.
4. La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), è effettuata dal Dirigente della struttura a cui afferisce il RUP, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:



Tabella 4 B – Percentuali di ripartizione dell'incentivo servizi e forniture

Fasi della procedura	Quota della percentuale erogabile al personale (80%) al netto della quota di cui al c. 5 art. 45 del Codice	Funzione/ attività	Ripartizione percentuale del valore determinato per singola Fase erogabile al personale
FASE 1 – programmazione	8%	Programmazione della	50%
		Supporto al RUP nella programmazione della	50%
(somma delle quote percentuali relative alla fase 1 – valore di riscontro)			100%
FASE 2- procedura di affidamento	28%	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	40%
		Predisposizione dei documenti tecnici	10%
		Predisposizione, controllo ed espletamento delle	50%
(somma delle quote percentuali relative alla fase 2 – valore di riscontro)			100%
FASE 3 – esecuzione	44%	RUP	20%
		Supporto al RUP nella fase contrattuale	10%
		Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	40%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del	25%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%
(somma delle quote percentuali relative alla fase 3 – valore di riscontro)			100%

5. In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (25%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la cui quota diventerà pertanto del 65% (40% + 25%).
6. In caso di mancata nomina formale dei soggetti incaricati della predisposizione dei documenti tecnici, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (10%) sarà assegnata all'attività di predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento, la cui quota diventerà pertanto del 60% (50+10%).

Art. 20 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo e positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti da parte del Direttore della Struttura competente, sentito Responsabile Unico del Progetto, sulla scorta dell'atto di individuazione, eventualmente aggiornato in corso di realizzazione della procedura acquisitiva.
2. Gli incentivi vengono riconosciuti solo in funzione dell'effettiva esecuzione delle funzioni da parte dei soggetti interessati e della loro presenza in servizio. In caso di avvicendamento di più soggetti durante l'iter di gara o nella fase di esecuzione/collaudato/ verifica di conformità, gli incentivi sono riconosciuti quota parte a ciascuno in base al principio di competenza ed effettività.
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento siano state svolte senza ritardi e/o senza incremento dei costi d'appalto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 60 (Revisione Prezzi), 120 (Modifica di contratti in corso di esecuzione) e 121 (Sospensione dell'esecuzione) del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5 B.

Tabella 5 B – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei servizi e forniture

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

4. Ai fini della decurtazione non rilevano:
 - a) in relazione al termine di realizzazione delle prestazioni contrattuali, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;



- b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto che hanno comportato variazioni contrattuali nei limiti di cui al citato art. 120 comma 3 lett. b).
- 5 Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui all'art.1, primo comma, lett. c) del presente Regolamento.
- 6 Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia posto in essere azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.
- 7 Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione in base al principio della competenza.

Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo

- 1 Il Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) provvede alla liquidazione dell'incentivo riferito alle procedure di acquisto di forniture e servizi mediante deliberazione del Direttore Generale, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato dal dirigente competente sentito il responsabile unico del progetto.
- 2 Qualora il dirigente responsabile sia beneficiario dell'incentivo la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore del Dipartimento di afferenza.
- 3 Qualora il direttore del Dipartimento competente sia beneficiario dell'incentivo la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore Amministrativo.
- 4 La delibera e i relativi prospetti con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuna unità di personale incaricata, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, relativi alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti devono essere successivamente trasmessi alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
- 5 Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 6, la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane:
 - a) verifica il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo comunicati e, in caso di superamento del limite dal reddito previsto, ne dà comunicazione scritta al direttore competente, al dipendente interessato e alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
 - b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 45 del Codice ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 4 del presente regolamento;



- c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del Codice, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi.

Art. 22 – Allocazione in bilancio dell'incentivo

1. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare:
 - la fase 1 (programmazione) e la fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
 - la fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi bilanci.
2. Tenuto conto della tipologia di procedura, si precisa quanto segue:
 - I. **Per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.
 - II. **Per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - III. **Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di presa d'atto al 100% per la fase 1 e, in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - IV. **Per le gare ARIA/ CONSIP:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata con più ordini successivi.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti avviati con pubblicazione bando, avviso o lettera di invito prima del 01.07.2023, le disposizioni del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'erogazione degli incentivi" approvato con deliberazione n. 721 del 30/12/2021, ove applicabili.
2. Continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti avviati con bando/lettera d'invito pubblicati dal 01.07.2023 al 31.12.2024, le disposizioni del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'erogazione degli incentivi fino al 30.12.2024" approvato con deliberazione n.



3. Qualora il presente Regolamento risulti incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, lo stesso deve considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, ove risultino direttamente applicabili, diversamente, deve essere modificato, seguendo la procedura di legge.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
5. Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio on-line di ATS Val Padana.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.ats-valpadana.it).